

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 55/CGF
(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 262/CGF – RIUNIONE DEL 14 MAGGIO 2010

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Paolo Del Vecchio, Dr. Umberto Maiello, Dr. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL SIG. LO SCHIAVO ANTONIO, ALL'EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO DELL'U.S. AVELLINO, ATTUALMENTE TESSERATO IN FAVORE DELLA SALERNITANA CALCIO 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 3 C.G.S. – NOTA N. 4997/968PF08-09SP/BLP DEL 19.2.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell'8.4.2010)

Con ricorso ritualmente proposto, il signor Antonio Lo Schiavo, all'epoca dei fatti Segretario della U.S. Avellino S.p.A. ed attualmente tesserato in favore della società Salernitana Calcio, ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 76/CDN – 2009/2010) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale gli ha comminato, su deferimento del 19.2.2010 del Procuratore Federale, la sanzione della inibizione per mesi sei per la violazione dell'art. 1, comma 3, C.G.S. per essersi ripetutamente sottratto all'obbligo di presentarsi al Collaboratore della Procura, nel corso di indagini.

Con i motivi scritti ha eccepito la nullità del deferimento in quanto tardivo.

Rilevava, infatti, che l'indagine era stata promossa con nota del 7.4.2009 della Procura Federale a carico della U.S. Avellino e si era conclusa il 30.7.2010.

All'uopo, ha osservato che la tardività eccepita era da ritenersi conseguente alla violazione dell'art. 32, comma 11, C.G.S., atteso che non era stata richiesta, da parte della Procura Federale, né concessa alcuna proroga dalla C.G.F. Sezione Consultiva,

Eccezione, comunque, sulla quale, pure illustrata, non ha insistito.

Ha rilevato, peraltro, l'omessa notifica degli atti di convocazione della Procura Federale precisando che al tempo l'U.S. Avellino era una società retrocessa ed alla quale, in seguito, era stato revocato il titolo a partecipare al Campionato di competenza,

Ha, quindi, concluso chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità del deferimento e per l'effetto il proscioglimento dall'addebito contestatogli.

In subordine, ha chiesto applicarsi il minimo della sanzione.

Alla seduta del 7 Maggio 2010, fissata davanti alla C.G.F. - 1^a Sezione Giudicante, è comparso il ricorrente il quale, illustrati i motivi scritti, ha concluso in conformità.

E', altresì, comparso un Rappresentante della Procura Federale che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ritenuto opportuno acquisire documentazione probante circa il perfezionamento della raccomandata A.R. di convocazione del 29.6.2009 N° 1302024715-7 inviata dalla Procura Federale

al signor Antonio Lo Schiavo, sospende il giudizio e manda alla Procura Federale per gli opportuni e urgenti accertamenti.

Alla successiva seduta fissata al 14.5.2010 il rappresentante della Procura Federale ha prodotto una ricerca effettuata sul sito delle Poste Italiane “*dovequando*” dal quale si potrebbe desumere che il plico raccomandata A.R. N° 1302024715-7 era stato consegnato in data 02 Luglio 2009.

Per contro il difensore del reclamante ha prodotto contraria documentazione, ottenuta da una ricerca effettuata sul sito “*cercatraccia*”, dalla quale è emerso, oltre ogni ragionevole dubbio, che il plico raccomandata A.R. su citato, contenente la convocazione dell'odierno reclamante per una sua audizione fissata per le h. 16,15 del 2.7.2009 presso gli Uffici della Procura Federale in Roma, era rimasto inesitato e rinviato al mittente, evidentemente per compiuta giacenza, in data 3.8.2009.

Stante questa esaustiva risultanza probatoria, osserva questa C.G.F. che, anche nell'ipotesi che l'avviso di convocazione, inviato al domicilio del signor Lo Schiavo Antonio sito in Avellino, Via G.B. Vico, fosse stato regolarmente consegnato nella giornata del 2.7.2009, giammai il medesimo, stante il tempo assai ristretto, avrebbe potuto presenziare.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Lo Schiavo Antonio e per l'effetto annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GASPERINI GIAN PIERO SEGUITO GARA BARI/GENOA DEL 2.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 281 del 4.5.2010)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 281 del 4 maggio 2010, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto all'allenatore del Genoa, Gian Piero Gasperini, la squalifica per due giornate effettive di gara per “*avere, al 14° del secondo tempo, rivolto espressioni ingiuriose agli Ufficiali di gara, reiterando tale comportamento, al termine della gara, negli spogliatoi, nei confronti di un Assistente; infrazione rilevata anche dal Quarto Ufficiale; recidivo*”.

La richiamata decisione è stata adottata sulla scorta del rapporto ufficiale redatto dal Quarto Ufficiale il quale riferiva che “*al 14° del 2° tempo ho richiamato l'attenzione dell'arbitro per far allontanare l'allenatore del Genoa sig. Gasperini Gian Piero poiché protestava platealmente pronunciando le seguenti parole “ma che..... fate, ci state prendendo per il”. Una volta che stava per abbandonare il recinto di gioco mi diceva “sei un fenomeno”*”. Nel referto dell'Assistente sig. Paolo Costa si legge quindi che “*al termine della gara mentre stavo entrando dentro lo spogliatoio l'allenatore della soc. Genoa mi urlava contro con tono molto agitato e gesticolando “oh ma che l'hai chiamato per farmi cacciare! L'hai chiamato per farmi cacciare”*”.

I fatti di cui è questione sono relativi alla partita del 2 maggio 2010 svoltasi tra il Bari ed il Genoa, valida per il Campionato di Serie A, disputatasi presso lo stadio “San Nicola” di Bari.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo il Genoa chiedendo la riduzione della squalifica irrogata da due ad una giornata di gara effettiva, anche con commutazione della seconda giornata di squalifica in ammenda.

Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate.

La Corte, letto l'atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di dover respingere la richiesta avanzata con il reclamo in esame, e pertanto di confermare la squalifica irrogata all'allenatore del Genoa per due giornate effettive di gara.

Per come è dato leggere nello stesso reclamo in esame non vi sono dubbi in ordine alla ricostruzione fattuale operata dagli Ufficiali di gara. Piuttosto, la reclamante fonda la propria richiesta sul rilievo per cui le affermazioni del Gasperini non avrebbero i tratti né dell'ingiuria né dell'espressione irriparabile.

Giova ricordare che ai sensi dell'art. 19, quarto comma, lett. a) C.G.S. la sanzione minima prevista in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara è stabilita in due giornate.

Come rileva la difesa della reclamante, questa Corte ha più volte rilevato la necessità di dover distinguere, ai fini della graduazione delle sanzioni, tra espressioni ingiuriose ed espressioni irrispettose. Tuttavia, siffatta operazione ermeneutica non risulta nel caso di specie utile e dunque invocabile, dovendo la Corte rilevare che, a prescindere appunto dalla più corretta qualificazione delle espressioni adoperate dal Gasperini, rileva in modo decisivo la circostanza per cui le espressioni adoperate dall'allenatore del Genoa, sicuramente quantomeno irrispettose nella più favorevole delle ipotesi, sostanziano una condotta antisportiva reiterata (nel corso del secondo tempo ed a fine gara), come puntualmente rilevato dal Giudice sportivo. A conferma ulteriore della legittimità della sanzione irrogata, vi né poi il giusto rilievo attribuito dal Giudice sportivo alla circostanza della esistenza di un precedente specifico che rende dunque recidivo il comportamento del sanzionato. Il richiamo è alla squalifica allo stesso inflitta con comunicato del 26 ottobre 2009, relativamente alla partita Cagliari/Genoa, *“per aver rivolto un'espressione insultante agli Ufficiali di gara”*. E che si tratta di precedente implicante recidiva è fuor di dubbio, atteso che il tratto comune dei più episodi è certamente quello dell'uso di espressioni nei confronti di Ufficiali di gara sostanzianti una condotta antisportiva.

Sulla scorta, quindi, delle svolte considerazioni, il reclamo in esame va respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Genoa Cricket and Football Club di Genova.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 SEGUITO GARA TORINO/GALLIPOLI DEL 1.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 282 del 4.5.2010)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 282 del 4.5.2010, ha inflitto la sanzione dell'ammenda di €10.000,00 alla reclamante.

Tale decisione veniva assunta perchè, durante l'incontro Torino/Gallipoli disputato l'1.5.2010, il Torino aveva omesso di impedire l'ingresso e la permanenza nel recinto di giuoco, nel corso dell'intera gara, di persona non autorizzata, che rivolgeva al portiere e ad un tecnico della squadra avversaria espressioni ingiuriose e minacciose.

Avverso tale provvedimento il Torino F.C. S.p.A. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 4.5.2010 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 13.5.2010, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal F.C. Torino S.p.A. di Torino, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL CALC. MERINO RAMIREZ ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA SEGUITO GARA SALERNITANA/MANTOVA DELL'1.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 282 del 4.5.2010)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 282 del 4.5.2010, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al calciatore Roberto Merino Ramirez la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive “per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco; per avere, inoltre, al 7° del secondo tempo, all’atto dell’espulsione, rivolto all’Arbitro un ironico apprezzamento appoggiandogli una mano sul petto”.

La gratuità del gesto del Ramirez, però, si coglie molto di più chiaramente dal referto arbitrale, dove si specifica che il calciatore, “senza possibilità di giocare il pallone, colpiva l’avversario con una calcio sul ginocchio”.

Già questo gesto potrebbe legittimare una sanzione di 3 giornate di squalifica.

Ma, nel caso che ci occupa, v’è dell’altro.

Il Ramirez, infatti, non contento del fallo, rivolgendosi all’arbitro, gli dice “Bravo! Hai rovinato la partita!”.

La “fattispecie complessa” non termina qui, in quanto il calciatore appoggia anche una mano sul petto al direttore di gara, il quale precisa “in segno di scherno, ma senza violenza”.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo il calciatore, contestando, in particolare, le tre giornate di squalifica, chiedendone la riduzione.

Il reclamo è infondato e, per l’effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in diritto.

Sul merito della condotta tenuta dal Ramirez v’è poco da aggiungere, trattandosi di fallo violento, gratuito e accompagnato da una condotta quantomeno irrispettosa nei confronti dell’arbitro.

L’atto di violenza c’è stato, come si evince dal rapporto dell’arbitro che ha valore probatorio privilegiato.

Giova precisare che per condotta violenta, come altre volte ribadito da questa Corte, non deve intendersi quella costituita solo da fatti volontari produttori di lesioni personali, ma anche da atteggiamenti che pur non provocando lesioni, siano in grado di porre in pericolo l’integrità fisica della vittima.

A maggior ragione ciò vale per il caso di specie, dove c’è stato sia il fallo che lo scherno all’arbitro.

La volontarietà c’è stata tanto che l’arbitro, oltre a quello che ha riportato nel proprio referto, ha espulso il Ramirez.

Tale volontarietà è confermata dal fatto che il calciatore non aveva possibilità di giocare il pallone, a testimonianza del fatto che il fallo è stato puramente gratuito e doloso.

D’altronde l’applicazione testuale dell’art. 19, comma 4, C.G.S. prevede, alla lett. b), 3 giornate di squalifica, come sanzione minima per il calciatore resosi responsabile di condotta violenta nei confronti di altri calciatori; il tutto già comprendendo la giornata prevista per l’espulsione avvenuta in corso di gara (art. 19, comma 10 C.G.S.).

In definitiva, il gesto del Ramirez non è meritevole di attenuanti.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Merino Ramirez Roberto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELL’UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ERNESTO TORREGROSSA SEGUITO GARA MANTOVA/UDINESE DELL’1.5.2010 CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO G. FACCHETTI (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 279 del 3.5.2010)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com.

Uff. n. 279 del 3.5.2010, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore Ernesto Torregrossa.

Tale decisione veniva assunta perchè, nell'incontro Mantova/Udinese disputato l'1.5.2010, il Torregrossa, al termine della gara, scagliava con violenza una borraccia di plastica sul volto di un calciatore avversario.

Avverso tale provvedimento l'Udinese Calcio S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 5.5.2010 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 14.5.2010, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'Udinese Calcio S.p.A. di Udine, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 13 settembre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete